



# COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria



## ADEGUAMENTO DEL PIANO COMUNALE SPIAGGIA (P.C.S.)

ai sensi degli artt. 12 e 13 L.R. n. 17/2005  
e della Delibera G.R. n° 147 del 12/6/2007

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Progettista

ARCH. TERESA PULITANO'



Data

Marzo 2008

Il Sindaco

DOTT. GIORGIO DAL TORRIONE

Il Dirigente

ARCH. GIUSEPPE MEZZATESTA



---

# NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

## INDICE

<b>TITOLO PRIMO</b>
---------------------

<b>“DISPOSIZIONI GENERALI”</b>
--------------------------------

Art. 1 - Finalità delle norme

Art. 2 - Validità dei PCS

<b>TITOLO SECONDO</b>
-----------------------

<b>“MODALITÀ GENERALI DI UTILIZZO A FINI TURISTICO – RICREATIVI - PRODUTTIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO”</b>
--

### CAPO I - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Art.3 - Suddivisione del litorale in ambiti di piano e valenza turistica delle aree

Art.4 - Modalità di utilizzo delle spiagge

### CAPO II - AREE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI

Art. 5 - Aree per attività turistico ricreative annuali

Art. 6 - Aree per attività turistico ricreative stagionali

Art. 7 - Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto

Art. 8 - Aree per associazioni sportive

Art. 9 - Aree per attività produttive ed artigianali legate ad attività di marineria

Art. 10 - Aree per pescatori professionisti

Art. 11 - Aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione

### CAPO III - AREE CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI

Art. 12 - Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni

Art. 13 - Aree destinate alla libera balneazione

Art. 14 - Aree pubbliche attrezzate

### CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15 - Fascia dei 5 metri dalla battigia

Art. 16 - Specchi acquei

Art. 17 - Gavitelli

Art. 18 - Corridoi di lancio



### **TITOLO TERZO**

#### **“CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE E COSTRUTTIVE”**

Art. 19 - Caratteristiche tecnico-impiantistiche

Art. 20 - Strutture non consentite

Art. 21 - Visitabilità degli impianti ed accessi al mare - Varchi

### **TITOLO QUARTO**

#### **“MODALITA' DI ATTUAZIONE”**

Art. 22 - Procedure amministrative relative alle concessioni demaniali marittime

Art. 23 - Canone ed imposta regionale sulle concessioni

Art. 24 - Norme transitorie finali e di salvaguardia





## **TITOLO PRIMO**

### **"DISPOSIZIONI GENERALI"**

#### **Art. 1 - Finalità delle norme**

Le presenti norme, unitamente agli allegati "Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo" ed alle tavole grafiche di zonizzazione, attuano le linee programmatiche del Piano Comunale di Spiaggia, piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, con cui il Comune individua le zone omogenee di intervento e detta prescrizioni per la disciplina delle iniziative pubbliche e private, tendenti a razionalizzare la gestione e la fruizione di tali aree, in conformità con le previsioni della L.R. 17/2005, del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 12 giugno 2007, n° 147, e pubblicato nel BURC del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n° 3 al n° 12 del 30 giugno 2007, della delibera GR. n° 614 del 2001 e s.m.i., nonché alle limitazioni di cui al Piano di Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI).

I titolari di concessioni entro 5 anni dall'entrata in vigore del PCS hanno l'obbligo di adeguare allo stesso le strutture insistenti sulle aree in concessione (Art. 6 comma 8 Deliber C.R. n° 147 del 12.06.2007).

#### **Art. 2 - Validità del PCS**

L'entrata in vigore del presente Piano Comunale di Spiaggia determina il vincolo su ogni area, ne fissa la destinazione d'uso e le attività ammesse e connesse.

## **TITOLO SECONDO**

### **"MODALITÀ GENERALI DI UTILIZZO A FINI TURISTICO – RICREATIVI - PRODUTTIVI DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO"**

#### **CAPO I - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE**

#### **Art. 3 - Suddivisione del litorale in ambiti di piano**

Al fine di consentire l'utilizzazione a fini turistico – ricreativi - produttivi delle aree del demanio marittimo, l'intero litorale comunale definito in due comparti limitati dai principali torrenti e fiumare (Petrace a sud e Budello a nord), è stato suddiviso nei seguenti ambiti:

1. tratti di litorale aventi caratteristiche di **spiaggia**, che sono utilizzabili secondo le prescrizioni di cui ai successivi articoli (Tavola 3.1);
2. tratto di litorale occupato da **opere marittime** (porto, banchine, opere di difesa, scogliere, ecc.) che non sono concedibili e che non sono oggetto del presente Piano (Tavola 3.2).



---

#### **Art. 4 - Modalità di utilizzo delle spiagge**

Si individuano livelli differenziati di utilizzazione del demanio marittimo, riconducibili a due grandi categorie:

**A** - Aree che possono essere oggetto di concessione demaniale marittima:

- Aree per attività turistico ricreative annuali (art. 5)
- Aree per attività turistico ricreative stagionali (art. 6)
- Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto (art. 7)
- Aree per associazioni sportive (art. 8)
- Aree per attività produttive ed artigianali legate ad attività di marineria (art. 9)
- Aree per pescatori professionisti (art. 10)
- Aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione (art. 11)

**B** - Aree che non possono essere oggetto di concessione demaniale marittima in favore di privati:

- Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni (art. 12)
- Aree destinate alla libera balneazione (art. 13)
- Aree pubbliche attrezzate (art. 14)

### **CAPO II - AREE CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI**

#### **Art. 5 - Aree per attività turistico ricreative annuali**

In dette aree sono localizzati gli interventi esistenti, destinati ad attività turistico ricreative sulle quali è consentito il mantenimento delle strutture a carattere annuale (stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione, etc).

Sono consentiti interventi di ampliamento dei manufatti esistenti (all'interno dell'area indicata dalla macchia e dalla quantità massima di superficie copribile), manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento estetico, di demolizione e fedele ricostruzione nell'ambito delle destinazioni d'uso preesistenti e non contrastanti con le presenti disposizioni. L'altezza di detti volumi non può in alcun caso essere superiore a 3,50 metri lineari da terra; per le cabine l'altezza massima consentita deve essere di 2.50 metri, misurata alla linea di gronda se con copertura inclinata. L'allineamento delle cabine deve svilupparsi lungo la direzione ortogonale al piano d'onda, in modo da non limitare la vista del mare.

Non sono, in alcun caso ammesse, recinzioni in muratura, prospicienti la pubblica via.

L'utilizzo delle spiagge in concessione antistanti tali strutture comunque è a carattere stagionale con le prescrizioni contenute nel successivo art. 6, così come l'utilizzo dell'antistante specchio acqueo.





---

## **Art. 6 - Aree per attività turistico ricreative stagionali**

**6.1** - In dette aree sono localizzati gli stabilimenti balneari per i quali è consentito il mantenimento delle strutture solamente a carattere stagionale salvo i casi previsti dal comma (6.2).

Il fronte mare di ogni singola concessione di tipo balneare stagionale è individuata nella tavola di zonizzazione allegata. Ogni titolare di concessione, è obbligato alla pulizia e manutenzione del tratto di spiaggia assegnato ed a quelli liberi adiacenti sia in direzione Sud che Nord.

Nelle spiagge in concessione possono essere realizzate esclusivamente strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico, per le seguenti attività: chioschi per la ristorazione, per la vendita di prodotti tipici, locali deposito attrezzi per la pulizia della spiaggia, per i servizi di comunicazione, per i servizi igienici, per locali cassa, per pronto soccorso sanitario, per la custodia dei valori, cabine spogliatoio, docce e noleggio attrezzature da spiaggia e piccoli natanti.

I volumi realizzabili sulle spiagge in concessione, (chioschi, porticati, gazebo, ecc.), non possono in alcun caso coprire una superficie di oltre il 20% della superficie totale dell'area concessa (salvo che per quelli già realizzati e/o autorizzati formalmente alla data di adozione del presente PCS); non possono, altresì, superare l'altezza di mt 3,50; per le cabine l'altezza massima consentita deve essere di 2.50 metri, misurata alla linea di gronda se con copertura inclinata. Un ulteriore 20% della superficie concessa potrà essere destinata dal concessionario a superficie pavimentata facilmente rimovibile.

Le caratteristiche estetiche e cromatiche dei manufatti, all'interno dello stabilimento, dovranno essere necessariamente di unica tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le prescrizioni dettate dal 3° S.T. dell'Ente.

Tutte le strutture devono essere idonee alla fruizione da parte di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

Negli antistanti specchi acquei, previa concessione, è possibile realizzare stagionalmente pontili galleggianti o su pali e/o campi boe, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti per la balneazione. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente.

Negli specchi acquei immediatamente antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima si possono collocare stagionalmente, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con tutte le condizioni di sicurezza e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori.

Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti gli stabilimenti in



concessione deve essere rispettoso di tutte le normative di sicurezza.

I concessionari devono prevedere un punto di avvistamento con personale all'uopo abilitato, in osservanza delle disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari; in corrispondenza di questi devono essere garantiti spazi liberi da destinare, all'occorrenza, a punti di raccolta di persone.

Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari.

Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e realizzate con cordoni intervallati da elementi lignei (fioriere, grigliati, etc). Sono espressamente vietate recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e assimilabili.

Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia per consentire il libero transito.

Le recinzioni di confine verso terra devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari dalla pubblica via e realizzate con strutture leggere a contenimento di elementi floreali, che non pregiudicano la visibilità verso il mare.

**6.2** - E' possibile, all'interno delle aree in concessione ad uso stagionale, prevedere la permanenza a carattere annuale di alcune strutture, di facile rimozione che rispettino le seguenti condizioni:

1. rispetto alla pubblica via, antistante l'area in concessione, la struttura non emerga al fine di non avere ostacoli alla visuale;

2. che la struttura presenti un lastrico solare adeguatamente trattato al fine di soddisfare il decoro estetico e costituire il minore impatto ambientale possibile;

3. che la struttura sia già prevista in concessione e quindi non all'uopo modificabile nella destinazione, nell'aspetto dimensionale e di materiale costruttivo;

4. che abbia le seguenti destinazioni: esercizi di ristorazione, di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali tipici, noleggio di imbarcazioni e natanti, con esclusione di tutte le altre destinazioni ancorché previste nella concessione a carattere stagionale.

## **Art. 7 - Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto**

In tali aree è consentito il rilascio di concessione demaniale marittima - stagionale o annuale - per la realizzazione di punti di ormeggio e servizi complementari alla nautica da diporto.





Nella porzione di arenile in concessione è consentita la realizzazione di manufatti a carattere stagionale o annuale, con strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico, accoglienti le seguenti attività: chioschi per bar, locali deposito attrezzi per la pulizia della spiaggia, per i servizi igienici, per locali cassa, per pronto soccorso sanitario, per la custodia dei valori, per noleggio natanti.

I volumi realizzabili sulle spiagge in concessione non possono in alcun caso coprire una superficie superiore a 100 mq e non possono, altresì, superare l'altezza di mt 3,50, misurata alla linea di gronda se con copertura inclinata.

Il 20% della superficie concessa potrà essere destinata dal concessionario a superficie pavimentata facilmente rimovibile da destinare a zona relax di pertinenza del chiosco.

La restante superficie libera può essere destinata a stazionamento di piccole imbarcazioni da noleggiare e/o di proprietà privata.

Le caratteristiche estetiche e cromatiche dei suddetti manufatti dovranno essere necessariamente di unica tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le prescrizioni dettate dal 3° S.T. dell'Ente.

Tutte le strutture devono essere idonee alla fruizione di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

Negli specchi acquei in concessione è possibile realizzare campi boe e/o pontili galleggianti o su pali oltre agli alaggi nel caso di stazionamento di imbarcazioni sull'arenile. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente.

Lo specchio acqueo sede del campo boe deve essere rispettoso di tutte le normative di sicurezza per la navigazione.

Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e realizzate con cordoni intervallati da elementi lignei (fioriere, grigliati, etc). Sono espressamente vietate recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e assimilabili.

Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia per consentire il libero transito.

Le recinzioni di confine verso terra devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari dalla pubblica via e realizzate con strutture leggere a contenimento di elementi floreali, che non pregiudicano la visibilità verso il mare.

#### **Art. 8 - Aree per associazioni sportive**

In tali aree è possibile realizzare impianti a carattere annuale per la pratica di sport





legati al mare (vela, pesca sportiva, ecc.).

Il rilascio di concessioni è ammesso esclusivamente in favore di Società o Associazioni affiliate e/o aggregate alle Federazioni Sportive Nazionali.

Nella porzione di arenile in concessione è consentita la realizzazione di manufatti a carattere stagionale o annuale, con strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico, accoglienti le seguenti attività: ricovero di imbarcazioni ed attrezzature correlate allo sport praticato nello specifico impianto, sale riunioni e di ristoro, aule per i corsi teorici legati alla pratica sportiva ed alla sicurezza in mare, vani tecnici e/o piccoli uffici per la gestione dell'impianto, box, chioschi per bar, locali deposito attrezzi per la pulizia della spiaggia, per i servizi igienici, per pronto soccorso sanitario.

I volumi realizzabili non possono in alcun caso coprire più del 10% del totale dell'area concessa e superare l'altezza utile di mt. 3,50. Un ulteriore 20% potrà essere destinato a superficie pavimentata, stabile o facilmente rimovibile. In ogni caso la barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra, non può eccedere il 10% del fronte concesso. La restante superficie libera può essere destinata a stazionamento di piccole imbarcazioni.

Le caratteristiche estetiche e cromatiche dei suddetti manufatti dovranno essere necessariamente di unica tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le prescrizioni dettate dal 3° S.T. dell'Ente.

Tutte le strutture devono essere idonee alla fruizione di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

Negli specchi acquei in concessione, è possibile realizzare campi boe e/o pontili galleggianti o su pali oltre agli alaggi nel caso di stazionamento di imbarcazioni sull'arenile.

Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente. Lo specchio acqueo sede del campo boe deve essere rispettoso di tutte le normative di sicurezza per la navigazione.

Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e realizzate con cordoni intervallati da elementi lignei (fioriere, grigliati, etc). Sono espressamente vietate recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e assimilabili.

Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia per consentire il libero transito.

Le recinzioni di confine verso terra devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari dalla pubblica via e realizzate con strutture leggere a contenimento di elementi floreali, che non pregiudicano la visibilità verso il mare.



---

## **Art. 9 - Aree per attività produttive ed artigianali legate ad attività di marineria – strutture esistenti**

Comprende le parti del territorio costiero dove è possibile mantenere impianti esistenti e regolarmente concessi, destinati a cantieri navali, al rimessaggio ed alla commercializzazione di natanti, alaggio e varo imbarcazioni, officine per riparazione mezzi nautici. Negli specchi acquei antistanti l'area in concessione, previa rilascio di titolo concessorio, è consentita la realizzazione di campi boe e/o pontili galleggianti o su pali. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente. Nelle aree di cantieri navali esistenti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di demolizione/ricostruzione delle preesistenze, nell'ambito delle destinazioni d'uso, superfici coperte, altezze e volumi. In caso di demolizione/ricostruzione si prescrive il rispetto delle distanze da confini, fabbricati, strade.

## **Art. 10 - Aree per pescatori professionisti**

Comprende le parti del territorio costiero dove è possibile realizzare strutture a carattere annuale destinate a cooperative/associazioni di pescatori professionisti.

Nella porzione di arenile in concessione è consentita la realizzazione di manufatti i cui volumi non possono coprire più del 20<sup>0</sup>/o del totale dell'area concessa e superare l'altezza utile di mt. 3.50; un ulteriore 10% della superficie concessa può essere destinato a superficie pavimentata, facilmente rimovibile.

La restante superficie libera può essere destinata a rimessaggio delle imbarcazioni di proprietà dei pescatori.

La barriera visiva costituita da volumi e superfici coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra, non può eccedere il 10% del fronte concesso.

Le destinazioni consentite per le suddette volumetrie realizzate con strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico, sono le seguenti: deposito attrezzature correlate all'attività di pesca.

Le caratteristiche estetiche e cromatiche dei suddetti manufatti, intendendo questi un unico corpo suddiviso per il numero dei pescatori che costituisce la cooperativa/associazione, dovranno essere necessariamente di unica tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le prescrizioni dettate dal 3° S.T. dell'Ente.

Negli specchi acquei antistanti il fronte mare concesso, previa concessione, è consentita la realizzazione di campi boe e/o pontili galleggianti o su pali. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente.

Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia





hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e realizzate con cordoni intervallati da elementi lignei (fioriere, grigliati, etc). Sono espressamente vietate recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e assimilabili.

Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia per consentire il libero transito.

Le recinzioni di confine verso terra devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari dalla pubblica via e realizzate con strutture leggere a contenimento di elementi floreali, che non pregiudicano la visibilità verso il mare.

#### **Art. 11 - Aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione**

Comprende le parti del territorio costiero che necessitano di interventi di riqualificazione ambientale. La modalità di attuazione per tali interventi è la progettazione unitaria promossa da soggetti privati e/o Enti pubblici e tendente al recupero/rifunzionalizzazione del sito ad usi pubblici.

L'opera di riqualificazione deve tendere a trasformare l'area in stato di degrado favorendo un possibile inserimento di questa tra i circuiti ambientali esistenti recuperando gli standard di verde pubblico attrezzato cittadino. Tale fine deve essere perseguito attraverso il seguente percorso:

1. bonifica;
2. rinaturalizzazione con specie arboree e floreali tipiche;
3. realizzazione di percorsi "vita" anche a scopi riabilitativi;
4. realizzazione di aree ludiche;
5. realizzazione di aree pic-nic;
6. realizzazione di aree ristoro e tempo libero.

Nell'area in concessione possono essere realizzate esclusivamente strutture di facile rimozione, di tipo prefabbricato e appoggiate su suolo, di materiale ligneo o metallico, finalizzate a supportare un ottimale utilizzo sociale dell'area bonificata e con essa coerenti.

I volumi realizzabili su dette aree in concessione, non possono in alcun caso coprire una superficie maggiore del 5% della superficie totale dell'area concessa e non superare l'altezza di mt 3,50 (alla gronda se con copertura inclinata).

Le caratteristiche volumetriche, estetiche e cromatiche dei manufatti dovranno essere necessariamente di unico corpo e tipologia, medesimi materiali e coloritura comunque in linea con le prescrizioni dettate dal 3° S.T. dell'Ente.

La restante area in concessione deve essere destinata a parcheggio auto e piste carrabili, prevedendo una pavimentazione naturale a base di ghiaietto con posti auto delimitati da elementi arborei.

L'area in concessione coincidente con l'intera area da bonificare deve rimanere priva di



recinzione al fine di percepire l'intervento di natura pubblica relazionando lo stesso con l'ambiente naturale in cui è collocato.

### **CAPO III - AREE CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN FAVORE DEI PRIVATI**

#### **Art. 12 - Aree per la sosta e lo stationamento libero delle imbarcazioni**

Comprende le parti del territorio costiero destinate alla sosta ed allo stationamento libero delle imbarcazioni.

Tali aree non possono essere oggetto di concessioni demaniali marittime in favore di privati e in tali aree non è consentita la realizzazione da parte del privato di alcun tipo di struttura.

In ciascuna area con tale destinazione, per esclusiva iniziativa pubblica, possono essere realizzati scivoli per alaggio/varo imbarcazioni al fine di assicurare la funzione assegnata all'area stessa.

#### **Art. 13 - Aree destinate alla libera balneazione**

Comprende le parti del territorio costiero liberamente fruibili per la balneazione. Il Comune ne garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia.

In tali aree non è ammesso il rilascio di alcun tipo di concessione in favore di privati, neanche per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, verricelli, scivoli per imbarcazioni ecc..

In tali aree possono essere autorizzate per un breve periodo (giornaliero o settimanale) manifestazioni occasionali per la pratica di sport di spiaggia ovvero acquatici.

Le aree interessate dovranno essere delimitate a cura dei richiedenti, cui spetterà l'onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti. E' consentita, per lo svolgimento di manifestazioni, la collocazione di strutture prefabbricate e mobili, destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri ed alla vendita di bibite e cibi precotti fermo restando l'ottenimento preventivo di tutte le autorizzazioni previste.

In tutte le aree adibite alla libera balneazione, laddove non ancora realizzati, è prevista l'installazione di passerelle per facilitare l'accesso alla spiaggia a soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

#### **Art.14 - Aree pubbliche attrezzate**

**14.1 - Comprende le parti del territorio costiero in cui sono state realizzate o in fase di**





realizzazione — per iniziativa dell'Amministrazione Comunale — opere per consentire o migliorare l'uso pubblico dell'area demaniale marittima (es. Lungomari cittadini, lidi comunali esistenti e in fase di costruzione, teatri del mare).

In tali aree non è ammesso il rilascio di concessione in favore di privati, ma esclusivamente il rilascio di autorizzazioni di breve durata (giornaliere, settimanali e sino a 30 giorni) per lo svolgimento di manifestazioni a carattere occasionale.

Sono consentite strutture con destinazione economica (chioschi, edicole, gazebo, etc), esistenti e/o di futura realizzazione da parte del Comune, le stesse sono/saranno gestite dal Comune direttamente o tramite soggetti privati individuati con apposita procedura di gara.

**14.2** - Per ciascuna di tali aree e limitatamente a parti non già in concessione al Comune, è consentito l'esercizio di attività socio-culturali e ludiche con possibilità di realizzare un manufatto da destinare alla ristorazione e/o servizi in genere. Il volume realizzabile, mediante struttura prefabbricata e facilmente rimovibile, non può in alcun caso coprire più di mq 100 e superare l'altezza utile di mt. 3.00; la superficie pavimentata, facilmente rimovibile non può comunque superare mq 40.00.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 15 - Fascia dei 5 metri dalla battigia**

In tutte le aree demaniali marittime date in concessione, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, sul tratto di arenile parallelo al mare e profondo ml. 5,00 dalla battigia è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

### **Art. 16 - Specchi acquei**

Il concessionario di aree demaniali potrà richiedere in concessione - ai fini dell'installazione delle strutture ammesse dalle presenti norme per ciascuna tipologia di area - lo specchio acqueo antistante l'area già in concessione.

### **Art. 17 - Gavitelli**

Negli specchi acquei antistanti le aree destinate alla "sosta e stazionamento libero delle imbarcazioni" nonchè alla "libera balneazione" e ad una distanza non inferiore a metri lineari 100 dalla battigia è consentito il rilascio di singola concessione per l'installazione di singoli gavitelli.

Sul gavitello dovranno essere riportati gli estremi identificativi del titolo concessorio.



## **Art. 18 - Corridoi di lancio**

Nelle aree in concessione in cui sia previsto l'arrivo e la partenza di unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela, i concessionari devono predisporre — previo rilascio di concessione demaniale del relativo specchio acqueo — appositi "corridoi di lancio".

I corridoi di lancio — salvo diverse disposizioni contenute nell'ordinanza della competente Capitaneria di Porto — dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a mt. 10;
- sviluppo pari alla zona di mare riservata alla balneazione (mt. 100 dalle spiagge);
- delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli di 10 mt.,
- segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "Corridoio lancio natanti — vietata la balneazione". Tale dicitura dovrà, inoltre, essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio.

## **TITOLO TERZO**

### **CARATTERISTICHE TECNICO - IMPIANTISTICHE E COSTRUTTIVE**

## **Art. 19 - Caratteristiche tecnico - impiantistiche**

Tutti gli impianti dovranno essere conformi ed attestati ai sensi della L. n° 46/90.

Con particolare riferimento agli scarichi delle acque reflue, le strutture che saranno realizzate dovranno essere collegate alla rete fognaria comunale, previa autorizzazione, o dotate di proprio impianto di depurazione.

Ai fini del rilascio della concessione, dovranno essere esibiti gli schemi di tutti gli impianti di cui dovrà essere dotata la struttura.

## **Art. 20 - Strutture non consentite**

Nelle aree vincolate dal Piano Comunale di Spiaggia, le strutture da realizzare sul demanio marittimo devono essere tali da evitare il più possibile la chiusura delle visuali verso il mare, l'orizzonte marino, le dune e le spiagge nonché è assolutamente vietata qualsiasi forma di cementificazione dell'arenile.

## **Art. 21 - Visitabilità degli impianti ed accessi al mare - Varchi**

I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di





accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia normalmente che parallelamente alla battigia. Inoltre, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, il concessionario adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e deve dotare lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per i soggetti diversamente abili.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA" specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

#### **TITOLO QUARTO**

#### **MODALITA' DI ATTUAZIONE**

#### **Art. 22 - Procedure amministrative relative alle concessioni demaniali marittime**

Le procedure per il rilascio, il rinnovo, la variazione, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime sono disciplinate dal "Regolamento comunale per la gestione del demanio marittimo" nonché dalla normativa nazionale vigente, dalla L.R. 17/05, dalla Delibera G.R. n.614/2001 e ss. mm. e i. e dalle disposizioni del presente Piano, redatto in conformità al Piano di Indirizzo Regionale (PIR) adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 12 giugno 2007 e pubblicato nel BURC del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n° 3 al n° 12 del 30 giugno 2007.

La realizzabilità degli interventi per i quali viene rilasciata concessione demaniale marittima è subordinata al rilascio del provvedimento abilitativo.

#### **Art. 23 - Canone ed imposta regionale sulle concessioni**

Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone in favore dello Stato, nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonché dell'imposta in favore della Regione Calabria di cui alla L.R. 1/71 nella misura del 10% del canone di concessione.

#### **Art. 24 - Norme transitorie, finali e di salvaguardia**

Sino all'entrata in vigore del presente Piano non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni in contrasto con le previsioni e le prescrizioni del PIR.



Con l'entrata in vigore del presente Piano ogni altra previsione e/o disciplina riguardante le aree demaniali marittime decadranno contestualmente senza altro specifico provvedimento.

Gioia Tauro  
Marzo 2008

Architetto  
Teresa Pulitanò

